

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUARNIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1968

Nuove norme concernenti il ruolo dei direttori degli Enti provinciali per il turismo ed il relativo trattamento di quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il turismo italiano che negli ultimi anni va sviluppandosi non solo per intensità ma anche nelle strutturazioni varie, merita la nostra peculiare attenzione e il nostro vivo interessamento nei confronti degli organi tecnici che sono non soltanto gli esecutori materiali di ordini sebbene i propulsori di iniziative da attuarsi in tempi venienti con forme sempre nuove e sempre più tese ad aggiornarsi in relazione alle esigenze della moderna società.

E mi sembra, dunque, doveroso per noi il non trascurare quella che è la categoria

che più di ogni altra concorre a un tale sviluppo: quella dei direttori degli Enti provinciali per il turismo, veri responsabili amministrativi degli enti stessi e per i quali non vi è un trattamento giuridico ed economico pari alla loro impegnativa responsabilità.

Mi permetto perciò sottoporre al vaglio del Senato un mio disegno di legge che ha l'intendimento di aggiornare la posizione giuridico-economica di tali dirigenti, sicuro che gli onorevoli colleghi vorranno, dopo meditata valutazione, approvarlo e renderlo esecutibile.

### DISEGNO DI LEGGE

#### CAPO I.

#### ABOLIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

##### Art. 1.

Il ruolo nazionale degli abilitati alle funzioni di segretario (ora direttore) degli enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1647, e mai attuato, è abolito.

## CAPO II.

## ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

## Art. 2.

È istituito il ruolo statale dei direttori degli Enti provinciali per il turismo, secondo la tabella A allegata, alla presente legge, sotto l'amministrazione ed il controllo del Ministero del turismo e dello spettacolo. Tale ruolo è disciplinato dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in base a quanto disposto dal successivo articolo 6.

Alla destinazione ed all'eventuale trasferimento del personale, di cui al ruolo della tabella A, provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere degli Enti provinciali per il turismo interessati.

## Art. 3.

I direttori di ruolo in servizio presso gli Enti provinciali per il turismo sono inquadrati, secondo la posizione di carriera acquisita, nei ruoli da istituire dai rispettivi enti con l'approvazione del Ministero del turismo e spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro e secondo la tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 4.

Per le promozioni al grado corrispondente all'ex coefficiente 670 (ispettore generale) provvederà una Commissione da istituirsi, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, della quale farà parte un rappresentante della organizzazione sindacale dei direttori.

## Art. 5.

Nella prima attuazione della presente legge, e nel termine di trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, i funzionari della

carriera direttiva degli Enti provinciali per il turismo con la qualifica pari agli ex coefficienti 500 e 402, che rivestono l'incarco di direttore di Ente provinciale per il turismo, da almeno quattro anni, possono richiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella A. Per la copertura dei residui posti vacanti nel ruolo della citata tabella A, il Ministero del turismo e dello spettacolo nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandirà un concorso per titoli ed esami riservato ai funzionari delle carriere direttive degli Enti provinciali per il turismo che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'Ente approvata dall'autorità tutoria.

#### Art. 6.

La tabella organica dei direttori degli enti provinciali per il turismo è quella risultante dalla tabella A, allegata alla presente legge.

#### Art. 7.

La nomina dalla qualifica di direttore della carriera statale, di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, si consegue mediante concorsi pubblici per esami da bandirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo le norme vigenti per il personale statale e le esigenze dei singoli Enti provinciali per il turismo.

### CAPO III.

#### MONTE PENSIONI

#### Art. 8.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita dei direttori degli Enti provinciali per il turismo valgono le procedure per il monte pensioni dei fondi di quiescenza amministrati dagli Istituti di previdenza

presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 22 novembre 1962, n. 5022.

Il personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, ed entro due anni da tale data, ha facoltà di optare per il nuovo trattamento di quiescenza nella forma pensionistica, per tutto il periodo di servizio prestato o per parte di esso.

#### Art. 9.

Alla spesa relativa sarà provveduto con i fondi già a disposizione del Ministero del turismo e dello spettacolo con la legge 4 marzo 1958, n. 174, sul finanziamento degli organi turistici periferici.

#### CAPO IV.

#### COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

#### Art. 10.

È fatta salva la competenza riconosciuta alle regioni a statuto speciale nella materia trattata dalla presente legge.

#### TABELLA A

#### RUOLO STATALE DEI DIRETTORI DEGLI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO

Qualifiche	ex coefficiente	Numero posti
Direttore di II classe	670	30
Direttore di I classe	500	45